

Il giudice, dr Pietro Merletti
designato alla trattazione della procedura iscritta al n.
1272/2019 ;
letta l'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter
e segg. Legge n. 3/2012 presentata da Scagnoli Andrea e la
documentazione allegata;
vista la relazione del avv. Fabio Quinto Esposito nominato
quale organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti
dall'art. 14 ter legge n. 3/2012 ;
ritenuto che infatti la relazione dell'OCC è completa e
contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui
all'art 14 terdecies;
ritenuto che non si ravvisano le condizioni di
inammissibilità previste dall'art 7 comma 2 della l . 3/2012;
si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e
attendibilità della documentazione prodotta, così come
attestata dal professionista designato nella relazione
particolareggiata ex art. 14 ter comma 3; nella relazione
sono inoltre descritte, oltre alle cause dell'indebitamento,
le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni
assunte , le operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, la
inesistenza di atti impugnati dai creditori;
rilevato, infine, che Non sussistono ostacoli normativi per
il conferimento dell'incarico di liquidatore al
professionista facente funzione di OCC già nominato ; tale
continuità appare, invece , funzionale al più spedito
svolgimento delle operazioni liquidatorie;

P. Q. M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di
Scagnoli Andrea ex art. 14 ter L. 3/2012.

Nomina liquidatore L'avv. Fabio Quinto Esposito;

dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e
a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite
azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di



prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione del decreto nella sola parte dispositiva e per una sola volta su "il Resto Del Carlino";

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se la debitrice vi è iscritta.

Dispone che il limite che possa trattenere il debitore è 1770,00 euro mensili, tenuto conto delle sue entrate e delle necessità esposte; Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Ascoli Piceno, 6/12/2019

Il giudice designato Pietro Merletti

